

FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR – RISTORO PRESSO I LOCALI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE

PARTE I

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO – OBBLIGHI CONTRATTUALI

* * *

Articolo 1 – Oggetto della procedura

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione bar – ristoro principalmente per il personale dipendente dell'Università, per gli studenti iscritti all'Ateneo medesimo e per l'utenza interessata alle attività dello stesso, presso le sottoelencate sedi universitarie:

- Facoltà di Giurisprudenza – Località Colleparco
- Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione – Località Colleparco.

Per l'espletamento del predetto servizio la Fondazione mette a disposizione appositi locali ubicati all'interno delle predette sedi universitarie.

Il servizio potrà essere esteso alle altre sedi universitarie distaccate previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 2 – Durata del servizio

L'affidamento ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Il servizio dovrà iniziare il 07 gennaio 2009 previa consegna dei locali, formalizzata a mezzo di apposito verbale redatto in contraddittorio tra la Fondazione ed il concessionario.

Al termine dell'affidamento, con apposito verbale redatto con le modalità di cui sopra, i locali dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

Nel caso in cui, al termine del periodo contrattuale, la Fondazione non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura volta all'individuazione del nuovo gestore.

Articolo 3 – Arredi ed attrezzature

Il locale bar della Facoltà di Scienze Politiche e di Scienze della Comunicazione sono già arredati e possono essere visitati presso la relativa sede. L'arredamento è di proprietà della ditta uscente e l'aggiudicatario si farà carico del riacquisto al prezzo ottenuto dal valore iniziale dei beni risultante dalla fattura, dedotte le quote di ammortamento pari al 12% per anno. Al termine del contratto scaturente dal presente avviso, gli arredi e le attrezzature saranno valutati al costo di riacquisto (costo originario di acquisto dedotte le quote di ammortamento al 12% per anno) dedotte le quote di ammortamento pari al 15% per anno.

L'arredamento del locale del bar della Facoltà di Giurisprudenza è di proprietà della stazione appaltante.

Articolo 4 – Canone annuo – Aggiornamento

Il concessionario corrisponderà alla Fondazione un canone minimo annuo complessivo di € 88.250,00 – oltre Iva – soggetto a rialzo in sede di gara.

Il suddetto canone non è comprensivo del pagamento di tutti i consumi ed utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, tassa sui rifiuti solidi urbani), che rimangono a carico del concessionario, il quale

provvederà al pagamento delle somme richieste per il tramite degli Uffici dell'Università degli Studi di Teramo.

Il suddetto canone si intende fisso ed invariabile per il primo anno di vigenza contrattuale; a partire dal secondo anno, verrà annualmente e automaticamente maggiorato dalla Fondazione, in misura pari alla variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, nella percentuale massima consentita per legge (non inferiore al 75% della variazione ISTAT).

Articolo 5 – Pagamento del canone

Il canone complessivo dovuto, per l'intera durata del contratto (anni cinque), risultante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario della gara, viene frazionato in 20 rate trimestrali ciascuna da corrispondere anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni trimestre solare, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Fondazione Università degli Studi di Teramo presso l'Istituto Cassiere.

Eventuali ritardi oltre il quindicesimo giorno daranno luogo al pagamento di una somma a titolo di penale per ritardato pagamento, da computarsi al tasso legale vigente maggiorato del 3%, da calcolarsi su base annua.

Articolo 6 – Divieti

Nei locali non potranno essere esposti avvisi o annunci di qualsiasi genere, né installati cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli riguardanti l'attività del gestore ed eventuali attività universitarie.

Nei locali è vietata l'installazione di video giochi e apparecchiature similari.

È fatto divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Articolo 7 – Variazione del numero dei prodotti

I prodotti di cui all'allegato D) dovranno essere sempre sufficienti a garantire il soddisfacimento delle richieste da parte dell'utenza e, comunque, in misura non inferiore alle 15 unità per prodotto.

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere – e il concessionario si obbliga a darvi esecuzione – la vendita di prodotti non compresi nel Listino Prezzi del "lotto minimo", concordandone il prezzo di vendita mediante atto aggiuntivo.

È facoltà del concessionario offrire prodotti diversi da quelli elencati nel lotto minimo previa autorizzazione scritta della Fondazione.

È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto, tutti i cibi dovranno essere preparati in giornata.

Articolo 8 – Oneri del concessionario

Il concessionario si obbliga a condurre l'esercizio nel rispetto del decoro della Fondazione e dell'Università, attenendosi alle istruzioni che la Committente, eventualmente, potrà impartire, a pena di risoluzione del rapporto.

In dettaglio, il concessionario:

- dovrà attivarsi per il rilascio, a propria cura e spese e nel minor termine possibile, salvo casi di forza maggiore non dipendenti, comunque, da volontà o omissioni dello stesso, delle autorizzazioni, licenze e nulla osta necessari per lo svolgimento del servizio e dovrà procedere allo sgombero di quanto eventualmente presente nei locali stessi;
- non potrà adibire i locali ad uso diverso da quello indicato nel presente capitolato;
- dovrà provvedere, durante lo svolgimento del servizio, ad ogni adempimento formale, ove richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità di polizia comunale o sanitaria.

In caso di inadempienza, sarà responsabile verso la Fondazione di ogni e qualsiasi danno conseguente e, inoltre, in caso di chiusura dei bar, determinata da tale inadempienza, sarà tenuto al pagamento della penale stabilita nella misura di € 10.000,00.

Articolo 9 – Attrezzature locali e loro manutenzione

Il concessionario dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali destinati ai bar e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali

stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere in funzione dei locali per ottenere le autorizzazioni o nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere dei locali stessi.

Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica strutturale ai locali senza la preventiva autorizzazione scritta della Fondazione.

Qualora, previa autorizzazione della Fondazione, venissero eseguiti lavori di adattamento o abbellimento nei locali dell'esercizio, le opere eseguite saranno, al termine del rapporto, acquisite al patrimonio dell'Ente, senza che il gestore possa vantare diritti di sorta.

Il gestore sarà in ogni caso responsabile dei danni subiti, a causa dei predetti lavori, dalla Fondazione medesima.

Articolo 10 – Manutenzione dei locali

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali andrà effettuata a cura e spese del concessionario, previa comunicazione scritta alla Fondazione, la quale si sostituirà al concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente.

La relativa spesa dovrà essere rimborsata dal concessionario entro 30 giorni dall'avvenuta manutenzione, a seguito di presentazione della documentazione giustificativa.

Articolo 11 – Pulizia ed igiene

La pulizia dei locali e dello spazio antistante nonché la gestione e i costi di smaltimento dei rifiuti prodotti sono a carico del concessionario.

Nel servizio sono compresi, quotidianamente, il completo riassetto e la pulizia sia dei locali sia delle apparecchiature, atti a garantire il totale rispetto delle norme di igiene.

Il concessionario, inoltre, dovrà curare la disinfestazione semestrale dei locali e sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni di ordine regolamentare, organizzativo, igienico – sanitario ecc., previste dalle vigenti disposizioni di legge, assumendosi, altresì, qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dai prodotti venduti ed esonerandone espressamente la Fondazione.

Articolo 12 – Custodia dei locali e delle attrezzature

Il concessionario è tenuto a custodire i locali allestiti per la gestione del bar e a mantenere funzionanti le attrezzature e gli arredi con la massima cura e diligenza.

In ogni caso il concessionario rimarrà unico ed esclusivo responsabile della custodia e della conservazione degli arredi e delle attrezzature ubicati nei locali per sottrazioni, furti, danneggiamenti di ogni genere.

La Fondazione si riserva, inoltre, sia durante l'espletamento della gara sia nel periodo contrattuale, la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di spostare e/o ampliare il locale del bar presso la medesima Facoltà, con preavviso al concessionario di almeno trenta giorni. In tal caso, come in altri analoghi casi di sospensione del servizio per chiusura temporanea delle strutture universitarie interessate, che potranno essere determinati da qualsivoglia motivo, anche se non di forza maggiore, il concessionario non potrà pretendere o avanzare, nei confronti della Fondazione, richiesta alcuna di corresponsione di indennità di sorta per il periodo di sospensione.

Articolo 13 – Personale addetto al servizio. Rapporti della ditta con dipendenti e terzi

Il concessionario si impegna ad operare con proprio personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ed i limiti previsti dagli accordi e contratti nazionali di lavoro del settore.

Il concessionario si impegna ad applicare ai suoi dipendenti addetti al servizio di cui al presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

Il personale dovrà essere in numero tale da assicurare il servizio al maggior numero di utenti nel minor tempo possibile senza interruzione alcuna.

Tutto il personale, che dovrà essere munito di certificato sanitario, dovrà, parimenti, risultare idoneo e competente nell'espletamento del servizio.

Il concessionario si impegna a fornire a tutto il personale decorosi indumenti di lavoro (camici, berretti, cuffie, ecc.) per l'espletamento del servizio.

Il concessionario deve, altresì, rendersi garante del comportamento dei dipendenti, assumendosi per intero la responsabilità del loro operato per eventuali danni diretti o indiretti arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio.

La Fondazione si riserva di esigere l'immediata sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti non idoneo.

La Fondazione è e resterà estranea da ogni rapporto del concessionario con i propri dipendenti, con i fornitori e, comunque, con i terzi.

Articolo 14 – Listino prezzi

L'elenco di tutti i prodotti posti in vendita, con la specifica di tutte le case produttrici, verrà sottoposto, per la necessaria autorizzazione, alla Fondazione.

Il Listino Prezzi, redatto secondo l'offerta proposta in sede di gara, dovrà essere sempre ben visibile all'utenza. I prezzi potranno subire variazioni in aumento, secondo il Listino redatto previa autorizzazione scritta della Fondazione entro il limite dell'adeguamento Istat.

I prodotti dovranno essere di qualità ineccepibile, organoletticamente ed igienicamente.

Qualsiasi inadempimento, previamente contestato, relativamente alle condizioni dei prodotti e del loro confezionamento, darà facoltà alla Fondazione di applicare le penali previste e/o di risolvere il contratto oltre il risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere attività di merchandising (quaderni, quadernoni, ecc.) recanti il marchio della Fondazione e dell'Università degli Studi di Teramo. Le modalità di svolgimento delle attività suddette saranno disciplinate con apposito atto.

Articolo 15 – Periodo ed orari di funzionamento

Il concessionario si impegna a garantire l'apertura dei bar nei mesi da gennaio a luglio compresi e da settembre a dicembre compresi, dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 con esclusione dei giorni dichiarati vacanze dal calendario accademico.

Nel mese di agosto, nei giorni festivi e durante le vacanze natalizie e pasquali secondo il calendario accademico i Bar rimarranno chiusi, salvo i casi in cui si svolgano congressi o convegni e ne venga richiesta l'apertura in orari da concordare.

I bar dovranno essere forniti di tutti i prodotti elencati nel Listino prezzi – lotto minimo, nella quantità minima di 15 pezzi per ciascun prodotto.

Articolo 16 – Penalità. Risoluzione anticipata per colpa della ditta

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole del presente contratto ne produrrà la risoluzione di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza necessità di avvisi o messa in mora, oltre il risarcimento del danno e/o l'applicazione di eventuali penali.

La contestazione avverrà in base al verbale degli incaricati al controllo, redatto in contraddittorio tra le Parti (incaricati al controllo e concessionario) e la Fondazione potrà disporre, in luogo della prevista risoluzione del contratto, il pagamento di penali varianti, a seconda della gravità dell'inadempimento, da € 250,00 (duecentocinquanta/00) a € 5.000,00 (cinquemila/00), a insindacabile giudizio della Fondazione stessa.

Particolarmente gravi sono ritenute, a titolo esemplificativo, le inadempimenti relative a:

- vendita e somministrazione di prodotti non preventivamente autorizzati;
- mancanza del certificato sanitario, nei casi in cui lo stesso è previsto dalla legge;
- tenuta ed efficienza, pulizia ed igiene degli ambienti con particolare riguardo ai pavimenti, alla conservazione dei prodotti, alle vetrine interne ed esterne, al bancone di servizio;
- presenza di animali randagi;
- vendita e somministrazione di prodotti deteriorati o scaduti;

- presenza di oggetti, di qualsivoglia natura, estranei al servizio.

Le comunicazioni di addebito relative alle penali saranno trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di risoluzione di diritto, la Fondazione ha fin d'ora la facoltà di reimmettersi nel possesso dei locali dopo un preavviso di 10 (dieci) giorni. Entro lo stesso termine, il concessionario dovrà sgombrare, senza possibilità alcuna di opposizione, a propria cura e spese i locali da attrezzature e beni di consumo. Il concessionario non potrà opporsi e dovrà fare valere le proprie ragioni in sede giudiziale.

Articolo 17 – Controlli sulla gestione

La Fondazione si riserva di nominare una commissione di vigilanza sul regolare espletamento del servizio, la quale potrà eventualmente valersi di laboratori esterni ed interni all'Università per i controlli di tipo tecnico sui prodotti messi in vendita.

La Commissione verbalizzerà gli esiti delle proprie verifiche, in contraddittorio con un incaricato del concessionario, e le inoltrerà per gli eventuali provvedimenti di competenza agli Uffici Amministrativi della Fondazione.

Articolo 18 – Divieto di cessione

Sono assolutamente vietati il subappalto e la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di concessione, anche per effetto di cessione o affitto d'azienda, sotto pena di risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che la Fondazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'eventuale relativo silenzio della Fondazione non costituisce acquiescenza né può avere alcun effetto favorevole per il concessionario.

Si applicano gli artt. 117 e 140 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

Articolo 19 – Fideiussione definitiva

Il concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione del servizio, deve costituire cauzione definitiva, calcolata in ragione del 10% dell'importo del canone complessivo offerto, calcolato per l'intera durata del contratto (cinque anni), e costituita con le modalità e le condizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione, da presentarsi in originale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

La cauzione definitiva, pena esclusione, deve essere corredata da autentica notarile attestante l'identità personale dell'agente/procuratore, la sua qualifica, i poteri di firma e i poteri d'impegnare il concessionario.

La cauzione definitiva sarà restituita alla scadenza del contratto e dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni.

Il concessionario sarà tenuto in ogni momento ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte utilizzato dalla Fondazione durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 20 – Coperture assicurative

Il concessionario è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare una polizza assicurativa RCT con primaria Compagnia assicurativa, per l'intera durata del contratto, con un massimale pari ad € 3.000.000,00 per responsabilità civile nei confronti degli utenti dei bar o di chiunque possa trovarvisi; la polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti dalla consumazione dei prodotti somministrati.

La Fondazione resta completamente estranea a qualsivoglia fatto di responsabilità civile e penale per danni a persone o cose imputabili alla gestione o in dipendenza di essa.

I predetti locali, le attrezzature e gli arredi ivi presenti dovranno essere coperti altresì, a cura e spese del concessionario, da ulteriore assicurazione per l'importo di € 3.000.000,00, da costituirsi con primaria Compagnia di Assicurazioni, prima della stipula del contratto, per danni arrecati ai locali nonché per incendio, scoppio e furto, per l'intera durata del contratto.

Le predette polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia alla Fondazione, a pena di esclusione, corredate della autentica notarile attestante l'identità personale dell'agente/procuratore, la sua qualifica, i poteri di firma e i poteri d'impegnare il concessionario.

Le predette polizze verranno svincolate solo al termine del contratto, salvo eventuali danni che verranno valutati dalla Fondazione di concerto con l'Ufficio Tecnico dell'Università. Tale valutazione è incontestabile.

Articolo 21 – Recesso unilaterale e decadenze

Salvo quanto previsto dall'art.18, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione o affitto da parte del concessionario, dell'Azienda o del ramo di azienda relativo alla prestazioni cui lo stesso è obbligato ai sensi del presente capitolato;
- sostituzione di una o più delle imprese consorziate o costituite in ATI, all'atto della stipula del contratto, in corso d'appalto.

Il concessionario dovrà provvedere a notificare alla Fondazione, a mezzo lettera raccomandata AR il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento. In caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte del concessionario, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.

La Fondazione per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata AR entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetti trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione.

In ogni caso, qualora durante il corso del rapporto l'Autorità competente non ritenga di confermare la licenza d'esercizio ovvero provveda al ritiro di essa, per qualsiasi ragione, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto.

Parimenti, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario.

Articolo 22 – Indennità per perdita avviamento

Le parti concordano che al termine della concessione o in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso dal concessionario per la perdita dell'avviamento o ad altro titolo.

Articolo 23 – Trattamento dati personali

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto saranno trattati dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto.

Articolo 24 – Elezione domicilio

Il concessionario si impegna ad eleggere domicilio legale in Teramo e a darne comunicazione alla Fondazione mediante lettera raccomandata AR; fino a tale momento, la Fondazione si riserva la facoltà di indirizzare le proprie comunicazioni presso i locali degli Uffici Amministrativi della Fondazione Università degli Studi di Teramo sita in Viale Francesco Crucoli 122 – 64100 Teramo.

Articolo 25 – Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del concessionario.

Articolo 26 – Foro competente

Per tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Teramo.

Articolo 27 – Norme di rinvio

Per quanto non diversamente previsto nel presente capitolato e dalle clausole tutte riportate nei documenti di gara, trovano applicazione le leggi vigenti in materia e le norme del Codice Civile.

PARTE II DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

*** * ***

Articolo 29 – Data e luogo dello svolgimento della gara Termine e modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica come di seguito descritto, dovrà pervenire, pena l'esclusione, alla Fondazione Università degli Studi di Teramo – Viale Francesco Crucioli 122 – 64100 Teramo entro e non oltre il 13 novembre 2008.

Sul plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, dovrà essere apposta la dizione:

- Documentazione Gara bar – ristoro;
- Denominazione o ragione sociale, partita IVA, indirizzo e recapito telefonico e di fax dell'impresa.

Non saranno ammessi alla gara i plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte, nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richieste dal bando e dal presente capitolato d'oneri. Non saranno, altresì, ammessi a partecipare soggetti che abbiano avuto nell'ultimo triennio o abbiano in corso contenziosi con l'Ateneo o la Fondazione. Si precisa che l'utilizzo dei moduli allegati al capitolato d'oneri non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Costituisce comunque motivo di esclusione l'inosservanza delle relative prescrizioni.

Ai fini della partecipazione alla gara faranno fede la data di ricezione del plico e non quella di spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopra richiamata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno – oltre i dati identificativi del mittente - le seguenti diciture a pena di esclusione:

- “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” contenente la certificazione e i documenti di cui all'art. 31 del presente capitolato d'oneri
- “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” contenente la certificazione di cui all'art. 32 del presente capitolato d'oneri .

Articolo 30 – Criterio di aggiudicazione

La Fondazione procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione, ai quali sarà attribuito il punteggio accanto segnato:

- a. maggior rialzo sul canone annuo complessivo a base di gara max 70/100;
- b. maggior ribasso complessivo unico sul listino prezzi max 30/100.

La valutazione dell'Offerta economica prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 (cento) punti, tenendo conto dei seguenti sottoelementi e relativi punteggi:

- a. Canone annuo complessivo che sarà versato, in caso di aggiudicazione, in aumento rispetto al canone annuo complessivo di € 88.250,00 (oltre Iva) posto a base d'asta. Punti 70

- b. Ribasso percentuale unico sul Listino dei Prezzi (lotto minimo) – allegato al capitolato d'oneri. Punti 30. Il lotto minimo è costituito dai prodotti previsti nell'Allegato D) i cui prodotti dovranno sempre essere disponibili all'interno dei bar, nella quantità minima di 15 pezzi per ciascun prodotto.

Rispetto al parametro a), alla ditta che avrà offerto il canone max si attribuirà il punteggio max attribuibile, pari a 70, alle altre ditte un punteggio direttamente proporzionale al canone offerto, secondo la seguente formula: CO (canone offerto i-esimo) \times 70 (punteggio max attribuibile)/ C_{max} (canone max offerto). Sono ammesse soltanto offerte in rialzo.

Rispetto al parametro b), l'attribuzione dei 30 punti avverrà effettuando la sommatoria dei singoli prezzi unitari di ciascun offerta. Il totale così ottenuto sarà confrontato con i totali delle altre offerte. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: T_{min} (sommatoria dei prezzi unitari offerti minima) \times 30 (punteggio max attribuibile)/ T_O (sommatoria dei prezzi unitari dell'offerta i-esima). Non sono ammesse offerte in rialzo.

Sia per a. sia per b., in caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il prezzo indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Le offerte non vincolano la Fondazione che si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, sospendere o modificare il bando.

La Fondazione potrà procedere all'affidamento del servizio in oggetto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.

Articolo 31 – Documentazione: “Busta A”

1) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** (allegato A), ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea d'impresе, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, che dichiara a pena di esclusione:

- a. che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del presente bando o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali;
- b. che la ditta è iscritta al R.E.C. o in registro equivalente per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il competente Ufficio;
- c. che la ditta e i propri rappresentanti legali non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- d. che la ditta non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) ai sensi dell'art. 2359 c.c. e art. 34, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006;
- e. che la ditta non ha in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge 22 novembre 2002 n.266.
- f. che la ditta non è stata sottoposta da parte di questa Fondazione e/o Università o di altri Enti Pubblici a risoluzione contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio;
- g. che la ditta è in regola con le autorizzazioni sanitarie e con le licenze commerciali;
- h. che la ditta è in regola con le disposizioni di cui ai D. Lgs. 09 aprile 2008 n.81 e 06 novembre 2007 n.193;
- i. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n.68;
ovvero
che la ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n.68;
- j. Idonea referenza bancaria rilasciata da un Istituto di Credito per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'art.41 del D.lgs. 163/2006;

- k. che l'importo del fatturato globale d'impresa realizzato nel triennio 2005/2006/2007 non è stato inferiore complessivamente a € 100.000,00 Iva esclusa;
- l. l'elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto della concessione effettuati nel triennio 2005/2006/2007, con l'indicazione della data, oggetto e destinatari degli stessi;
- m. che la ditta si impegna a tenere conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori;
- n. che la ditta ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara e nel capitolato d'oneri con i relativi allegati che regolano la concessione in oggetto e accetta le predette clausole in modo pieno e incondizionato.

Per i soggetti di cui all'art. 34, lett. d) e f) del D. Lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni di cui all'art.37 del predetto D. Lgs.

Il requisito di cui ai punti k) e l) deve essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura del 60% di quanto richiesto all'intero raggruppamento e per la restante percentuale, cumulativamente, dalla/e mandante/i in misura non inferiore per ciascun mandante al 20%, fino a concorrenza dell'importo complessivo.

Gli altri requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti da ciascuna impresa riunita.

Il legale rappresentante dell'impresa capogruppo dovrà altresì rendere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale vengano specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in ATI o in Consorzio, che si trovino tra di loro in una delle situazioni di cui all'art. 2359 c.c., pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che delle imprese controllate, nonché delle ATI o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipano. È vietata la partecipazione dell'impresa quale concorrente singolo e contemporaneamente in ATI con altre imprese o in consorzio.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Per i soggetti di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del predetto D. Lgs.

2) **CAUZIONE PROVVISORIA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 1 e comma 7 del D. Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo del canone annuo complessivo posto a base di gara, e precisamente pari a € 1.765,00, da prestarsi mediante:

- titoli in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Fondazione;
- da fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 regolarmente autorizzati ad emettere cauzioni.

La cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della Fondazione, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Qualora invece la cauzione sia costituita mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora

l'offerente dovesse risultare aggiudicatario, dovrà essere rilasciata, pena l'esclusione dalla gara, esclusivamente da aziende di credito autorizzate o assicurazioni autorizzate a norma di legge.

La cauzione provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatarie sarà svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 75, com. 9, del D. Lgs. 163/2006; la cauzione provvisoria versata dalla ditta aggiudicataria sarà invece trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà costituita la cauzione definitiva.

3) **CAPITOLATO D'ONERI**, sottoscritto su ogni foglio, per accettazione delle clausole ivi contenute, dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di associazione temporanea di imprese, il capitolato sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, restando il diritto della Fondazione di operare le opportune verifiche.

4) **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**, in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000, di validità corrente.

In luogo della predetta certificazione, può essere prodotta Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, utilizzando, a pena di esclusione, il Modulo (Allegato B) predisposto da questa Amministrazione e allegato al presente disciplinare o copia dello stesso, fermo restando il diritto della Fondazione di operare le opportune verifiche.

Articolo 32 – Offerta economica: Busta “B”

Pena l'esclusione, nella busta “B”, il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

1. dichiarazione, redatta in lingua italiana, utilizzando, a pena di esclusione, il Modulo Offerta (Allegato C) predisposto da questa Amministrazione e allegato al presente capitolato d'oneri, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, dell'aumento percentuale da applicare sul canone annuo complessivo posto a base d'asta, fissato in € 88.250,00# oltre Iva.

Nel caso che la percentuale contenga decimali, questi non dovranno essere più di due.

2. Il prezzo unitario per ogni prodotto (espresso in cifre e in lettere e da indicare in calce al Listino Prezzi – lotto minimo) che le ditte concorrenti si obbligano a praticare.

Detto Listino Prezzi deve essere sottoscritto e timbrato, pena l'esclusione, dal legale rappresentante della ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle ditte riunite in raggruppamento o consorziate e non può presentare correzioni che non siano dagli stessi confermate e sottoscritte.

In caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti, l'offerta dovrà inoltre riportare la composizione del raggruppamento o del consorzio, con la specifica indicazione della impresa designata Mandataria e di quelle designate mandante/i, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché in caso di R.T.I. o Consorzio da costituirsi, contenere l'espresso impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs.163/2006.

Non sono ammesse offerte di singole imprese che partecipano anche in qualità di componenti di un raggruppamento di imprese o di un consorzio.

Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle. Si considerano inammissibili le offerte presentate da ditte concorrenti aventi la stessa sede legale o amministratori in comune, in applicazione del principio della segretezza delle offerte.

L'offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

L'offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

In calce all'offerta l'impresa dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel capitolato d'oneri.

Articolo 33 – Procedura di gara

La gara, relativa alla regolarità dei plichi pervenuti e all'apertura della "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa, ivi compreso il progetto globale di realizzazione e gestione dei bar, avrà luogo in seduta pubblica il giorno 18 novembre 2008 alle ore 10.30.

La seduta è pubblica, tuttavia possono prendervi parte attiva i legali rappresentanti delle ditte partecipanti oppure loro incaricati, purché muniti di procura speciale.

Qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione può procedere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 a richiedere ai concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

Nel giorno ed ora che successivamente saranno comunicati via fax ai concorrenti, la Commissione, in seduta pubblica, procederà:

- all'apertura della "BUSTA B" contenente l'offerta economica e alla lettura dell'importo complessivo offerto dai concorrenti ammessi, riportato nel "Modulo offerta" Allegato C) ed i prezzi riportati nell'Allegato D);
- alla sommatoria dei punteggi parziali di ogni elemento di valutazione;
- alla formazione della graduatoria provvisoria.

Risulterà provvisoriamente aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di offerte che ottengono il medesimo punteggio, si procederà all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua dalla Fondazione. Nel caso di decadenza dei requisiti soggettivi prescritti ex lege per l'espletamento dell'attività di cui alla presente concessione, la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare i concorrenti che seguono in graduatoria. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al punto 19 dell'avviso pubblico.

Articolo 34 – Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto

La stazione appaltante, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Fondazione.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al pagamento di quanto previsto dall'art.3 a favore della Fondazione, la quale provvederà a ristornare la somma a favore della ditta uscente. In caso di mancata stipula di quanto dovuto secondo l'articolo 3, la Fondazione non procederà alla stipula del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare l'aggiudicazione.

La Fondazione si riserva di non aggiudicare il servizio, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, qualora vengano meno le ragioni di pubblico interesse per cui la gara è stata indetta o di rimandarne la data, dandone comunque comunicazione nei modi di seguito indicati nel presente disciplinare, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La mancanza anche di una sola dichiarazione, ovvero di un documento ovvero della certificazione richiesti ai precedenti punti ovvero la non osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato determina la esclusione della gara.

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare alla Fondazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto di concessione, ivi compresa la cauzione definitiva, di cui all'art. 19 del presente capitolato d'onori, le polizze assicurative di cui all'art. 20 del predetto capitolato, il certificato DURC in corso di validità, nonché le spese inerenti alla registrazione del verbale di aggiudicazione e del contratto.

In caso di RTI, le ditte facenti parte del raggruppamento temporaneo risultato aggiudicatario dovranno produrre tempestivamente, e comunque prima della stipula del contratto, atto in forma pubblica con cui viene conferito mandato speciale con rappresentanza alla ditta capogruppo. La procura è conferita al legale rappresentante della ditta capogruppo.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra ovvero la documentazione presentata non fosse idonea a comprovare i requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva, oppure qualora venisse accertato che l'impresa non si trova nelle condizioni che consentano la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Fondazione avrà diritto ad acquisire la cauzione a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo, e a stipulare il contratto con il concorrente che segue nella graduatoria di merito.

Articolo 35 – Allegati

Formano parte integrante e risultano allegati al presente capitolato, i seguenti documenti:

- Allegato A – domanda di partecipazione
- Allegato B – dichiarazione sostitutiva DURC
- Allegato C – modulo offerta
- Allegato D – listino prezzi contrattuale – lotto minimo
- Allegato E – studenti iscritti

Teramo, 04 settembre 2008

Il Presidente
Prof. Mauro Mattioli